Pubblicato il 31/10/2026

N. 00702 /2026 REG.PROV.COLL.
N. 00461/2026 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di ReggioCalabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 461 del 2026, proposto da

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del R.T.I. costituito con la -OMISSIS- in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Lilli e Gianluca Mazzei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

-OMISSIS- in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Adriana Familiari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Reggio Calabria, Via Vecchia Pentimele, n. 85;

nei confronti

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Longo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS- non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento di esclusione dalla gara del R.T.I. -OMISSIS- inviato il -OMISSIS-
- del provvedimento di interpello e di scorrimento della graduatoria in favore del terzo classificato, ovvero gli odierni controinteressati, ove nelle more intervenuti;
- dell'aggiudicazione in favore dell'operatore economico terzo classificato, ove nelle more intervenuta;
- della nota della -OMISSIS- sottoscritta in data -OMISSIS- recante rigetto dell'istanza di riesame in autotutela acquisita al prot. n. -OMISSIS- e conferma integrale del provvedimento di esclusione prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-
- di tutti gli atti istruttori, dei verbali e dei documenti richiamati nei predetti provvedimenti e non integralmente conosciuti dalla ricorrente;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto e non comunicato, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi vantati dal R.T.I. ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della -OMISSIS- e del -OMISSIS-
Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 60, 74 e 120 cod. proc. amm.;

Visto il decreto monocratico n. -OMISSIS-

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2026 il dott. Giuseppe Nicastro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato in data -OMISSIS- e depositato il -OMISSIS- la società ricorrente, già esclusa (con provvedimento annullato da questo TAR con sentenza n. -OMISSIS- dalla gara indetta dalla -OMISSIS- finalizzata all'affidamento dei lavori di costruzione dell'edificio scolastico da destinare a sede dell'-OMISSIS- nel Comune di -OMISSIS- con annesso convitto (I Stralcio), impugna il nuovo provvedimento di esclusione adottato dalla medesima Amministrazione, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. a), c), c-bis) e f-bis) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a valle della verifica del possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione, ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e del punto 15 del disciplinare di gara, nonché gli ulteriori atti e provvedimenti meglio specificati in epigrafe.

In particolare:

- con nota prot. n. -OMISSIS-, la Stazione appaltante ha chiesto ad -OMISSIS-, "*a seguito della Sua accettazione al subentro nell'appalto di che trattasi*" di trasmettere "*tutta la documentazione*" necessaria "*per la partecipazione alla procedura di gara, attualizzata a oggi*" e, in particolare, "*quanto previsto al punto 15 del disciplinare di gara e la polizza fideiussoria provvisoria con validità dalla data di accettazione del subentro nel contratto*";

- con successiva nota del -OMISSIS- -OMISSIS- ha trasmesso la documentazione richiesta, dichiarando di rimettere i documenti "*presentati in fase di gara*", senza

tuttavia indicare alcuna sopravvenienza in ordine a procedimenti penali o provvedimenti di condanna a carico del legale rappresentante;

- nelle more, con determina del -OMISSIS- la S.A. ha preso atto della disponibilità dell'odierna ricorrente, a seguito dello scorrimento della graduatoria, a subentrare nell'esecuzione dei lavori, alle medesime condizioni offerte dall'originario aggiudicatario (cfr. sentenza di questo TAR n. -OMISSIS-;

- in data -OMISSIS- sono stati affidati, in via d'urgenza, i lavori alla ricorrente (ibid.);

- con provvedimento prot. -OMISSIS-, la S.A. comunicava l'esclusione del R.T.I. -OMISSIS- dalla gara, ritenendo inammissibile la proposta di autorizzazione alla riorganizzazione interna delle quote del R.T.I. ai sensi dell'art. 48 d.lgs. 50/16 modifica delle quote;

- con ricorso r.g. -OMISSIS- la ricorrente ha impugnato detto provvedimento di esclusione;

- con sentenza n. -OMISSIS- questo Tribunale ha accolto il ricorso "con conseguente annullamento del provvedimento di esclusione impugnato e di diniego all'autorizzazione alla riorganizzazione delle quote del R.T.I. espresso nel medesimo provvedimento di esclusione, con conseguente riammissione del raggruppamento ricorrente alla procedura di gara ed obbligo della -OMISSIS- di riesaminare l'istanza di autorizzazione alla riorganizzazione interna del raggruppamento ricorrente e di verificare il possesso dei requisiti di qualificazione" nel termine ivi indicato;

- con pec del -OMISSIS-, la S.A. ha comunicato alla ricorrente che "dalla consultazione del casellario generale acquisito d'ufficio è emersa l'esistenza" di due decreti penali di condanna a carico del legale rappresentante [1) il "decreto penale di condanna" n. -OMISSIS-del G.I.P. del Tribunale di -OMISSIS- divenuto esecutivo in data -OMISSIS-, per la violazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 117, lett. a), n. 1 del D.Lgs. n. 81/2008"; e 2) il "decreto penale di condanna" n. -OMISSIS-del G.I.P. del Tribunale di -OMISSIS- divenuto

esecutivo in data -OMISSIS-, per la violazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 159" del D.Lgs. n. 81/2008], ed ha chiesto alla ricorrente una relazione illustrativa in merito ai fatti che hanno portato ai due decreti penali di condanna, conosciuti dalla -OMISSIS- in esito alle verifiche disposte dalla Responsabile di procedimento per la fase di affidamento e "dopo aver acquisito il certificato del casellario giudiziale relativo al legale rappresentante di -OMISSIS-, sig. -OMISSIS- indicando "le ragioni per cui tali provvedimenti non sono stati inseriti all'interno delle dichiarazioni sostitutive rese", nonché "*2. Copia dei Decreti Penali di Condanna notificati e sopra indicati; 3. Copia dei verbali di accertamento ed ispezione redatti dall'Ispettorato del Lavoro (o organo di vigilanza --OMISSIS- competente) relativi alle violazioni contestate; 4. Documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle sanzioni pecuniarie o delle ammende irrogate; 5. Eventuale documentazione relativa alle misure di c.d. "Self-Cleaning" eventualmente adottate dalla Società*";

- in data -OMISSIS- la ricorrente ha trasmesso una relazione illustrativa (precisando che "non vi è traccia di tali provvedimenti nelle dichiarazioni della ditta, in quanto sono stati rimandati i documenti presentati in fase di gara come da voi richiesto, e quindi all'epoca della presentazione dell'offerta i fatti non erano ancora accaduti");

Con il provvedimento impugnato del -OMISSIS-, la -OMISSIS- ha escluso la ricorrente, ritenendo che:

- "alla data del -OMISSIS-, in cui -OMISSIS- ha trasmesso la documentazione "*attualizzata*" richiesta, il decreto penale -OMISSIS- risultava già emesso e dichiarato esecutivo, mentre il decreto -OMISSIS- è sopravvenuto -OMISSIS-;
- "tali provvedimenti non sono stati in alcun modo dichiarati dall'operatore, né in sede di trasmissione della documentazione attualizzata del -OMISSIS-, né successivamente, neppure sotto forma di indicazione quale carico pendente, nonostante la loro evidente rilevanza ai fini dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 ed intrinseca

rilevanza ai fini dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e il dovere generale di leale collaborazione";

- valutando la "Relazione illustrativa chiarimenti" trasmessa dalla ricorrente in data -OMISSIS-

- e dopo aver acquisito d'ufficio, "trattandosi di appalto proprio della -OMISSIS- gestito da questo Ufficio:

il piano di sicurezza dei lavori relativi al cantiere interessato dal decreto -OMISSIS-, nel quale è espressamente indicata la presenza di una cabina elettrica attiva;

i verbali di sopralluogo relativi al medesimo cantiere;

la sentenza del -OMISSIS- che ha definito il procedimento penale connesso alla vicenda oggetto del decreto -OMISSIS-;

il dispositivo della sentenza -OMISSIS- di assoluzione di -OMISSIS-

la sentenza n. -OMISSIS- di assoluzione di -OMISSIS-.

Secondo la Stazione appaltante, quindi, ricorrerebbero i motivi di esclusione indicati all'art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (applicabile *ratione temporis*) comma 5 lett. a), c), c-bis) ed f-bis), in quanto:

- "alla data del -OMISSIS-, in cui -OMISSIS- ha trasmesso la documentazione richiesta, il decreto penale -OMISSIS- era già stato emesso e dichiarato esecutivo, e avrebbe dovuto essere dichiarato";

- mentre "successivamente, nel -OMISSIS- è intervenuto anche il decreto penale -OMISSIS-, che non è stato comunicato dall'operatore né sotto forma di carico pendente all'atto della trasmissione documentale né successivamente, nonostante la perdurante pendenza del rapporto e l'evidente rilevanza del fatto";

- sussisterebbe una "reiterazione di condotte sanzionate in sede penale per violazione delle norme prevenzionistiche (D.Lgs. 81/2008) nel medesimo cantiere e temporalmente ravvicinate" che "unitamente alla condotta reticente e non veritiera tenuta nel corso dell'istruttoria di verifica dei requisiti" configurerebbe "un quadro

plurimo, grave e convergente di illecito professionale e difetto dei requisiti morali in capo alla mandataria designata -OMISSIS-" ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. a), mentre "la natura delle violazioni (mancata adozione di misure di prevenzione in presenza di cabina elettrica attiva; utilizzo di sega circolare priva di protezioni; opere provvisionali non conformi; assenza totale di acqua corrente nei servizi igienici), la loro reiterazione in un arco temporale ristretto e la connessione diretta con l'oggetto dell'appalto (lavori edili in contesto scolastico)" consentirebbero "di qualificare tali condotte come grave illecito professionale, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), tale da rendere dubbia l'integrità e l'affidabilità di -OMISSIS-".

In data -OMISSIS- l'odierna ricorrente ha presentato un'istanza di riesame in autotutela (doc. 8) che è stata rigettata con nota del -OMISSIS- di conferma del provvedimento di esclusione (doc. 10).

Nell'istanza di riesame, il legale rappresentante della -OMISSIS- ha chiarito:

- di non aver avuto conoscenza del decreto penale -OMISSIS- prima del -OMISSIS- in quanto il "decreto penale" non gli sarebbe "stato personalmente recapitato" in quanto assente dalla propria abitazione "al momento della notificazione" e, quindi, "depositato presso la casa comunale ai sensi della normativa vigente in materia"; con la conseguenza che "la -OMISSIS- ha … richiesto una copia del decreto in questione direttamente all'ufficio del G.I.P. competente nel mese di agosto u.s. a mezzo *pec*, qui allegato";
- ha invocato il principio affermato dalla giurisprudenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III 28 luglio 2020 n. 8821 (secondo cui "*l'obbligo di informare la stazione appaltante sorge esclusivamente nel momento in cui l'atto entra nella sfera di legale conoscenza dell'interessato. Fino a quando la notifica del decreto penale non si è perfezionata, il provvedimento è privo di effetti verso il destinatario, il quale si trova nell'impossibilità oggettiva di descriverne il contenuto*");

- sottolinea che la mera esecutività del decreto penale non dimostrerebbe, da sola, che il legale rappresentante ne avesse avuto conoscenza effettiva alla data -OMISSIS- e in ogni caso, anche qualora si ritenesse perfezionata la notificazione secondo le forme di legge, la vicenda avrebbe dovuto essere valutata alla luce dell'errore scusabile, derivante dalla mancata ricezione materiale dell'atto e dalla conseguente ignoranza incolpevole del suo contenuto;
- quanto al decreto -OMISSIS-, "esso non era ancora dichiarato esecutivo alla data -OMISSIS- e, pertanto, non poteva essere indicato quale decreto penale definitivo in quella trasmissione documentale";
- "le vicende oggetto dei decreti penali non" potrebbero "essere qualificate, per il solo fatto dell'irrogazione di una pena pecuniaria, come indice automatico di grave illecito professionale".

Con provvedimento del -OMISSIS- (doc. 10 parte ric.), la Stazione appaltante, esaminate le ragioni dell'impresa, ha confermato il provvedimento prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- di esclusione, rigettando l'istanza di riesame in autotutela.

Con il ricorso introduttivo, parte ricorrente impugna il provvedimento di esclusione del -OMISSIS-, il provvedimento di rigetto dell'istanza di riesame e gli atti indicati in epigrafe, deducendo le seguenti censure:

I) "*Violazione e falsa applicazione degli artt. 80, c. 5, lett. a), c) c-bis) e f-bis), 12 e 213, c. 13 d.lgs. 50/2016; violazione e falsa applicazione dei principi generali di cui all'art. 1, 3 e 10-bis L. n. 241/90 e all'art. 4 d.lgs. 50/2016; violazione e falsa applicazione art. 97 Cost.; violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e favor partecipationis; violazione del principio del risultato; eccesso di potere per carenza e/o travisamento dei presupposti, difetto e/o insufficienza d'istruttoria, evidente illogicità e irragionevolezza; ingiustizia manifesta*".

La Stazione appaltante avrebbe "unitariamente" assunto a presupposto di grave illecito professionale, quali informazioni false o fuorvianti e/o comunque quali dichiarazioni

non veritiere, la mancata dichiarazione in ordine ai decreti penali sopravvenuti e le argomentazioni contenute nella relazione del -OMISSIS- fornite dalla ricorrente, senza individuare con precisione quale singola condotta integri ciascuna fattispecie e quale autonomo effetto da essa ne discenda.

In particolare, il provvedimento di esclusione attribuisce rilievo decisivo alla mancata indicazione del decreto penale -OMISSIS- nella documentazione trasmessa il -OMISSIS- ritenendo che la Società odierna ricorrente ne fosse già a conoscenza, in quanto il decreto risultava esecutivo dal -OMISSIS-

Di contro, la società ricorrente non aveva effettiva conoscenza del decreto -OMISSIS-, al momento della trasmissione della documentazione -OMISSIS-.

il decreto -OMISSIS-, divenuto esecutivo soltanto il -OMISSIS- invece, non era stato ancora dichiarato esecutivo alla data -OMISSIS- ed era, pertanto, privo del carattere di definitività, così come pure sarebbe stato riconosciuto dalla stessa S.A..

In altri termini, "come già dimostrato alla S.A., *uno* dei provvedimenti in esame non era stato nemmeno recapitato correttamente all'indirizzo del legale rappresentante dell'odierno ricorrente e, quindi, questi era ancora completamente all'oscuro dei fatti contestati alla già citata data -OMISSIS-".

Pure tale decreto -OMISSIS- non era conosciuto dalla società in quanto "Poste Italiane ha effettuato la spedizione a un indirizzo non corrispondente alla residenza del legale rappresentante della società ricorrente".

L'eventuale sussistenza di un dovere di aggiornamento non avrebbe potuto determinare, comunque, l'automatica applicazione della lett. f-*bis*), dell'art. 80 dei Codice dei Contratti del 2016.

Le dichiarazioni contestate riguarderebbero direttamente la valutazione sull'ammissione e sull'affidabilità dell'operatore e ricadrebbero, quindi, secondo la qualificazione indicata dalla sentenza dell'Ad. Plenaria n. 16/2020, nell'area della lett.

c-*bis*), con esclusione dell'automatismo espulsivo proprio della fattispecie residuale di cui alla lett. f-*bis*).

Il provvedimento di esclusione si limiterebbe a considerare i decreti penali *de quibus* quale piena prova *ex se* di un grave illecito professionale, senza esporre le motivazioni sottese al provvedimento espulsivo.

L'Amministrazione avrebbe erroneamente ritenuto di attribuire "*in via deduttiva*" valenza immediatamente espulsiva ai decreti penali di che trattasi, in ragione della asserita esecutività dei medesimi.

La ricorrente, che "*non … censura … l'irrilevanza in sé delle violazioni in materia di prevenzioni anti infortunistiche, bensì la condotta della S.A. nell'adozione del provvedimento di esclusione*", deduce che l'art. 80, c. 5, lett. a), applicabile *ratione temporis* alla fattispecie, avrebbe imposto alla S.A. di valutare le gravi infrazioni debitamente accertate in materia di salute e sicurezza, mentre la lett. c), poi, avrebbe imposto di valutare se "*considerare i fatti rilevanti ai fini dell'affidabilità professionale*"; mancherebbe, pertanto, un distinto e attuale giudizio prognostico, in concreto, sull'affidabilità dell'impresa.

Non basterebbe invocare l'art. 9 del Patto di integrità in quanto tale disposizione pattizia non consente di qualificare qualsiasi violazione delle norme in materia di sicurezza come autonoma causa di esclusione, imponendo, invece, una valutazione in concreto in ordine alle gravità dell'infrazione commessa.

2. Con decreto monocratico n. -OMISSIS- è stata rigettata l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.; "*Ritenuto che il pregiudizio dedotto a sostegno della predetta istanza è meramente ipotetico e futuro, in quanto riferito al paventato ulteriore scorrimento della graduatoria con interpello e all'eventuale aggiudicazione in favore dell'operatore economico, terzo classificato, con stipula del relativo contratto*".

3. In data 13/10/2026, si è costituito in giudizio il -OMISSIS-, depositando memoria e documenti.

3.1. La -OMISSIS- controinteressata, pur regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita.

4. Alla camera di consiglio del 21/10/2026, in occasione della quale, ai sensi degli artt. 60 e 120 co. 5 cod. proc. amm., sono state sentite le stesse parti, alle quali è stato dato avviso in udienza di una possibile definizione del giudizio mediante sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il ricorso è infondato e va rigettato.

6. Ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato, richiamando separatamente le lettere a), c) c-bis) ed *f-bis*) dell'art. 80, comma 5 del (vecchio) Codice dei contratti (applicabile *ratione temporis*), come emerge dall'ultimo "*Considerato*" a pag. 4 e dal "*Ritenuto*" a pag. 5, e come conferma, altresì, il provvedimento di rigetto dell'istanza di riesame, parimenti impugnato, fonda l'esclusione della ricorrente su una pluralità di autonomi motivi di esclusione, partitamente indicati, e cioè in quanto la ricorrente:

a) «ha riportato condanne penali per gravi violazioni del d.lgs. 81/2008 nel medesimo cantiere, rilevanti ai sensi dell'art. 80, comma 5, *lett. a)* del d.lgs. 50/2016»;

b) «si è resa responsabile di un grave illecito professionale in materia di sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 80, comma 5, *lett. c)*, atteso che le violazioni accertate, per natura, reiterazione e contesto, incidono in modo determinante sull'affidabilità dell'operatore in relazione all'appalto -OMISSIS- -OMISSIS-»;

c) «ha fornito, nella "Relazione illustrativa chiarimenti", informazioni false o fuorvianti in ordine alla reale portata delle violazioni (decreto -OMISSIS- e alla riconducibilità della responsabilità all'impresa -OMISSIS- nonché in ordine al contenuto della richiesta di documentazione "attualizzata", integrando l'ipotesi di cui all'art. 80, comma 5, *lett. c-bis*»;

d) «ha tenuto un comportamento gravemente omissivo e reticente sul piano dichiarativo, omettendo di indicare il decreto penale -OMISSIS- in sede di aggiornamento della documentazione e non comunicando il successivo decreto -OMISSIS-, in violazione del dovere di leale collaborazione, integrando l'ipotesi di cui all'art. 80, comma 5, *lett. f-bis*».

6.1. Va dato atto che con il provvedimento del -OMISSIS- di rigetto dell'istanza di riesame in autotutela del provvedimento di esclusione, la S.A., seppure "*in via meramente ipotetica e senza che ciò costituisca in alcun modo riconoscimento da parte di questa Stazione Appaltante*" in modo esplicito dell'affermazione della ricorrente, non esclude che quest'ultima, in effetti, non abbia avuto "*conoscenza*" quantomeno "*del decreto penale di condanna -OMISSIS- alla data -OMISSIS-*" (ciò che escluderebbe, con riferimento alle omesse dichiarazioni relative a tale decreto, la sussistenza dei motivi di esclusione di cui alle lett. c-bis) e f-bis) dell'art. 80 co. 5), pur precisando (a conferma della natura di atto plurimotivato del provvedimento impugnato) che l'esclusione è stata comunque disposta "*in quanto fondata su un complesso di ulteriori e autonome circostanze di fatto e di diritto, puntualmente esaminate nel provvedimento di esclusione, che le deduzioni formulate nell'istanza non risultano idonee a superare*" e che da tale decreto penale di condanna emerge "*l'inottemperanza a obblighi prevenzionistici non delegabili*" da parte dell'impresa, rilevanti come autonome cause di esclusione ai sensi delle lett. a e c) dell'art. 80 co. 5 del Codice dei contratti pubblici.

6.2. In relazione, poi, alla "*mancata comunicazione*" del decreto penale di condanna -OMISSIS- "*quale sopravvenienza nel periodo successivo alla sua esecutività e sino alla relazione del -OMISSIS-*", anche in sede di riesame, la -OMISSIS- ha dato rilievo alla circostanza che, ai sensi delle lett. a) e c) dell'art. 80 co. 5 del Codice dei contratti pubblici, da tale decreto penale di condanna emerge la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di gravi

illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o l'affidabilità della stessa impresa.

6.3. Può, tuttavia, prescindersi dall'esame dei motivi di esclusione di cui alle lett. c-bis e f-bis dell'art. 80 co. 5, dal momento che il provvedimento impugnato motiva sufficientemente l'esclusione avuto riguardo alle (sole) gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza e ai gravi illeciti professionali, rilevanti ai sensi delle lett. a) e c) del medesimo art. 80 co. 5, di per sé sufficienti, e autonomamente, a giustificare l'esclusione, in relazione ai fatti emergenti anche solo da ciascuno dei due decreti penali di condanna.

6.4. E ciò esime il Collegio dall'esaminare la fondatezza dei motivi di ricorso finalizzati a contestare la sussistenza dei motivi di esclusione di cui alle lett. c-bis e f-bis dell'art. 80 co. 5 cit., relativamente alla mancata comunicazione del decreto penale di condanna -OMISSIS- nel periodo successivo alla data del -OMISSIS-, allorchè è divenuto esecutivo.

Restano, quindi, sullo sfondo:

- la circostanza che in data -OMISSIS- il legale rappresentante dell'impresa – all. n. 16 dep. dalla -OMISSIS- il -OMISSIS- – abbia chiarito che il decreto penale di condanna -OMISSIS- "*non era ancora dichiarato esecutivo alla data -OMISSIS- e, pertanto, non poteva essere indicato quale decreto penale definitivo in quella trasmissione documentale*" (affermazione che sembra ammettere implicitamente la conoscenza del medesimo decreto penale di condanna), salvo aggiungere in ricorso, non senza qualche contraddizione, che anche di tale decreto non avrebbe avuto conoscenza in quanto dall'avviso "*risulta che Poste Italiane ha effettuato la spedizione a un indirizzo non corrispondente alla residenza del legale rappresentante della società ricorrente*";

- l'ulteriore circostanza che l'Amministrazione resistente comunque non riesca ad indicare una data precisa a partire dalla quale (o entro la quale) l'impresa avrebbe

avuto l'obbligo di aggiornare la S.A. dell'intervenuta definitività di tale decreto, dovendosi tenere anche conto che nei mesi successivi al -OMISSIS- l'appalto ha avuto un diverso sviluppo, l'impresa è stata esclusa per ragioni diverse ed ha proposto ricorso a questo Tribunale (definito con la sentenza n. -OMISSIS-.

6.4.1. La S.A., infatti, al fine di giustificare l'esclusione alla luce delle previsioni di cui alle lettere a) e c) dell'art. 80 co. 5 cit., nel provvedimento del -OMISSIS- contesta il tentativo di "derubricare" le «*violazioni del D.P. -OMISSIS- a* (ndr: violazioni di norme relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori inerenti alla mancanza di) *"piccoli accorgimenti" legati alla mancanza di acqua calda o a una protezione guasta trova(ndo) secca smentita nel Verbale -OMISSIS-P n. -OMISSIS- dal quale emergono violazioni plurime e gravi, quali l'utilizzo di una sega circolare priva dei dispositivi di protezione prescritti, opere provvisionali non conformi e la totale assenza di acqua corrente nei servizi igienici di cantiere*».

6.5. E al riguardo, la S.A., ulteriormente confermando il carattere di atto plurimotivato del provvedimento di esclusione, precisa che «*resta assorbente, e di per sé sola sufficiente a sorreggere il provvedimento adottato, la circostanza — non contestata dall'istante in punto di fatto — che le violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro siano state, nella loro storicità e materialità, effettivamente commesse nel medesimo cantiere e in un arco temporale ristretto. La reiterazione di simili condotte sanzionate in sede penale costituisce ex se un grave illecito professionale ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. a) e c) del D.Lgs. 50/2016, tale da rendere palesemente dubbia l'integrità e l'affidabilità dell'operatore economico in un appalto avente ad oggetto la realizzazione di un edificio scolastico, in cui la tutela dei lavoratori e degli utenti finali assume un ruolo prioritario e fondamentale*» (provvedimento del -OMISSIS-: all. 10 parte ric.).

7. Il ricorso, che "*non … censura … l'irrilevanza in sé delle violazioni in materia di prevenzioni anti infortunistiche, bensì la condotta della S.A. nell'adozione del provvedimento di esclusione*", è, dunque, infondato.

7.1. La S.A., con una specifica valutazione circa la concreta incidenza delle due vicende emergenti dai due decreti penali di condanna sull'affidabilità dell'operatore economico, e senza alcun automatismo espulsivo, ha adeguatamente valutato le gravi infrazioni debitamente accertate in materia di salute e sicurezza, ai sensi dell'art. 80, c. 5, lett. a) del Codice, e ritenuto i fatti rilevanti ai fini dell'affidabilità professionale, ai sensi della lett. c) del medesimo art. 80 co. 5, bastando, a tal fine, richiamare le motivazioni esternate nel "*Considerato*" a pag. 2 e a pag. 3 dell'atto impugnato.

7.2. Spetta alla stazione appaltante, nel suo ampio margine di apprezzamento, l'individuazione dei gravi illeciti professionali in grado di ledere in concreto l'integrità e l'affidabilità dell'operatore economico.

Le valutazioni compiute, al riguardo, dalla S.A. in ordine alla *gravità* delle infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nel caso di specie, non sono oggetto di specifiche censure.

7.3. Nella specie, la S.A. ha valutato non solo i due decreti penali di condanna, ma anche ulteriore documentazione "*acquisita d'ufficio, trattandosi di appalto proprio della -OMISSIS- gestito da questo Ufficio: il piano di sicurezza dei lavori relativi al cantiere interessato dal decreto -OMISSIS-, nel quale è espressamente indicata la presenza di una cabina elettrica attiva; i verbali di sopralluogo relativi al medesimo cantiere; la sentenza del -OMISSIS- che ha definito il procedimento penale connesso alla vicenda oggetto del decreto -OMISSIS-; il dispositivo della sentenza -OMISSIS- di assoluzione di -OMISSIS- la sentenza n. -OMISSIS- di assoluzione di -OMISSIS-*.

7.4. Con riferimento al decreto penale -OMISSIS-, la S.A. ha valutato la gravità delle violazioni accertate, ed in particolare:

- la violazione dell'art. 70, comma 2, d.lgs. 81/2008 in relazione all'Allegato V, punto 5.5.3, sanzionata dall'art. 87, comma 3, lett. a);
- la violazione dell'art. 112, comma 1, d.lgs. 81/2008, sanzionata dall'art. 159, comma 2, lett. b);
- la violazione dell'Allegato XIII, punto 1.3 e dell'art. 96, comma 1, lett. a), d.lgs. 81/2008, sanzionata dall'art. 159, comma 2, lett. c).

Ed ha concluso che "dal contenuto del verbale --OMISSIS- emerge "un quadro di violazioni plurime e gravi concernenti attrezzature, opere provvisionali e servizi igienici, non riconducibile a meri profili formali di scarso rilievo".

7.4.1. E "con specifico riguardo alla gravità intrinseca ed oggettiva delle violazioni accertate con il decreto penale -OMISSIS-" la S.A. ha valutato, con adeguata e congrua motivazione, che "risultano contestate e sanzionate condotte di estrema gravità prevenzionistica formulate ai sensi dell'art. 117, comma 1, lett. b) e c) del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, punite dall'art. 159 del medesimo d.lgs. 81/2008 con la pena dell'arresto o dell'ammenda", sottolineando che "la qualificazione di tali condotte quali "gravi violazioni" trova espressa ed oggettiva tipizzazione legislativa nell'Allegato I al d.lgs. 81/2008, confermando la portata offensiva delle inosservanze commesse dall'impresa".

7.5. Non è fondata la censura dedotta dal ricorrente, quanto alla ritenuta sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, c. 5, lett. a) e lett. c), laddove deduce che mancherebbe nella motivazione del provvedimento impugnato "*il distinto e attuale giudizio prognostico sull'affidabilità dell'impresa, non riducibile alla sommatoria degli accertamenti penali, delle omissioni contestate e delle difese non condivise*".

In disparte ogni altra considerazione in ordine alla fondatezza della censura (essendo *in re ipsa* evidente che la valutazione della rilevanza delle violazioni accertate e dei gravi illeciti professionali commessi in passato è stata compiuta non già *retrospettivamente* – alla stregua di una ulteriore sanzione per quei fatti – ma

prospettivamente proprio al fine di verificare l'affidabilità dell'impresa ai fini all'affidamento dei lavori di costruzione dell'edificio scolastico nel Comune di -OMISSIS-), la S.A. ha valutato il comportamento pregresso tenuto dall'operatore economico, come idoneo ad incrinare la sua affidabilità ed integrità nei rapporti con l'Amministrazione; e una volta decretata la qualificazione negativa di tale operatore sulla base della condotta pregressa, la medesima S.A. ha, altresì, verificato che tale giudizio negativo fosse predicabile, a livello prognostico, anche in merito alla procedura di gara in questione.

Ed infatti, come emerge dall'ampia documentazione depositata dalla -OMISSIS- in data -OMISSIS- (cfr. all.ti 4-5, 9-12 e 19), le infrazioni alla disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - che hanno condotto ai due citati decreti penali di condanna - sono state commesse durante l'esecuzione di un analogo appalto di lavori di un edificio scolastico (l'Istituto scolastico -OMISSIS-).

Al riguardo, emerge un'ampia valutazione e motivazione dell'inaffidabilità dell'impresa con riferimento allo specifico appalto di lavori di costruzione dell'edificio scolastico da destinare a sede dell'-OMISSIS- nel Comune di -OMISSIS-:

- dal rilievo attribuito alle disposizioni del Patto di Integrità in materia di sicurezza sul lavoro (art. 9), laddove la S.A. evidenzia che "*la sottoscrizione del Patto di Integrità costituisce specifica clausola prestazionale, comportamentale e negoziale la cui violazione – sostanziatasi, nel caso concreto, nel reiterato inadempimento delle norme sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro accertato con provvedimenti penali irrevocabili- costituisce una palese ed inosservata violazione degli impegni negoziali assunti nei confronti dell'Amministrazione, tale da incrinare irrimediabilmente l'elemento fiduciario e giustificare di per sé l'esclusione dalla procedura*";

- dalla valutazione della "*reiterazione* di condotte sanzionate in sede penale per violazione delle norme prevenzionistiche (D.Lgs. 81/2008) *nel medesimo cantiere e*

temporalmente ravvicinate" che "configura un quadro plurimo, grave e convergente di illecito professionale e difetto dei requisiti morali in capo alla mandataria designata -OMISSIS- e … rilevanti ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. a)" e della "*natura delle violazioni* (mancata adozione di misure di prevenzione in presenza di cabina elettrica attiva; utilizzo di sega circolare priva di protezioni; opere provvisionali non conformi; assenza totale di acqua corrente nei servizi igienici)", in ragione della "*loro reiterazione in un arco temporale ristretto e*" della "*connessione diretta con l'oggetto dell'appalto (lavori edili in contesto scolastico)*";

- dalla circostanza che si tratta di "violazioni in materia di sicurezza" che "devono essere considerate, nel loro complesso, quali indici tipici di illecito professionale grave, tali da giustificare l'esclusione dell'operatore dalla procedura, in quanto incompatibili *con il rapporto fiduciario richiesto per l'affidamento di un appalto avente a oggetto la realizzazione di un edificio scolastico*";

- dal rilievo che l'impresa "si è resa responsabile di un grave illecito professionale in materia di sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), *atteso che le violazioni accertate, per natura, reiterazione e contesto, incidono in modo determinante sull'affidabilità dell'operatore in relazione all'appalto -OMISSIS- -OMISSIS-*", "*non consentendo di ritenere -OMISSIS- soggetto idoneo a garantire l'esecuzione dei lavori in condizioni di pieno rispetto delle norme di sicurezza e dei principi di correttezza e trasparenza*", "*avuto riguardo all'oggetto dell'appalto – realizzazione di un edificio scolastico – e alla particolare rilevanza dei profili di sicurezza per lavoratori e utenti finali*".

E, come precisato al precedente § 6, tali valutazioni sono state ulteriormente confermate con il provvedimento reiettivo dell'istanza di riesame.

7.6. Né tantomeno la ricorrente potrebbe dolersi, con motivo di ricorso tanto generico quanto infondato, che la S.A. si sarebbe si limitata ad affermare che non "*sarebbero praticabili misure meno afflittive idonee a ripristinare il rapporto fiduciario*",

"*senza*", tuttavia, "*esporre una comparazione analitica tra le violazioni, gli adempimenti successivi, il tempo trascorso, le misure organizzative adottate e la condotta tenuta dopo gli accertamenti*".

Le condotte oggetto dei due decreti penali di condanna sono state accertate, rispettivamente, in data -OMISSIS- (quanto al -OMISSIS-) e in data -OMISSIS- (quanto al -OMISSIS-) e non possono dirsi risalenti nel tempo.

La ricorrente, che non indica quando, nel corso del procedimento, avrebbe comunicato all'Amministrazione, al fine di sollecitare le valutazioni di competenza, "*gli adempimenti successivi*", "*le misure organizzative adottate e la condotta tenuta dopo gli accertamenti*", non specifica neppure in ricorso quali sarebbero le misure adottate successivamente a tali fatti che la S.A. avrebbe dovuto considerare.

E non può, quindi, lamentarsi del mancato "*giudizio prognostico sull'affidabilità dell'impresa*" che, al più, avrebbe potuto avere ad oggetto una prognosi, in concreto, di idoneità di misure organizzative messe in atto dalla stessa impresa e tali da prevenire in futuro nuove e ulteriori violazioni della disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Giudizio che, in mancanza di documentate allegazioni della stessa ricorrente, sottoposte alla valutazione della S.A. nel corso del procedimento, risulta sostanzialmente impossibile.

8. Dal rigetto dei motivi di ricorsi rivolti a contestare la legittimità dei motivi di esclusione ex art. 80, comma 5, lett. a) e lett. c) consegue, pertanto, l'infondatezza del ricorso.

8.1. Come chiarito da Ad. Plen. n. 5/2015 "Secondo una condivisibile impostazione che non pregiudica l'effettività della tutela" rientra tra i casi di "assorbimento per ragioni di economia processuale" l'ipotesi nella quali "il provvedimento impugnato si fondi su una pluralità di ragioni autonome", posto che in tale caso "il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto

controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze".

Ed anche di recente è stato ribadito, in applicazione di un orientamento costante e pacifico, che a fronte di un atto plurimotivato, è sufficiente riscontrare la legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa per condurre al rigetto dell'intero ricorso, tenuto conto che se il provvedimento risulta sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome, logicamente indipendenti e tra loro non contraddittorie, il giudice, ove ritenga infondate le censure indirizzate nei confronti di uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola scorta di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte nei confronti degli altri capi del provvedimento, indipendentemente dall'ordine con cui i motivi sono stati articolati, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse all'esame delle altre doglianze (Cons. Stato sez. V 24/08/2026 n. 6585, 27/07/2026 n. 6089 e 20/05/2026 n. 4080).

9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a carico della ricorrente in favore della -OMISSIS- e della controinteressata costituita -OMISSIS-; nulla spese nei confronti della controinteressata -OMISSIS-

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della -OMISSIS- e della controinteressata costituita -OMISSIS-, della somma di € 1.000,00 per ciascuna parte,

oltre rimborso forfettario, IVA, CPA; nulla spese nei confronti della controinteressata -OMISSIS- non costituita in giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio e altre persone fisiche o giuridiche comunque menzionate, nonché i riferimenti alla sentenza di questo TAR n. -OMISSIS-

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Caterina Criscenti, Presidente

Roberta Mazzulla, Consigliere

Giuseppe Nicastro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giuseppe Nicastro

IL PRESIDENTE
Caterina Criscenti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.